

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Comunicato del Presidente della Giunta regionale

Nomina del Presidente nel Consiglio dell'Ente di gestione del Ticino e del Lago Maggiore, dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese e dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie. Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

Si comunica che il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*), riapre i termini di presentazione delle candidature per la nomina a Presidente del Consiglio dei seguenti enti strumentali di gestione delle aree protette regionali:

1. *Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie*
2. *Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese*
3. *Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore*

La riapertura del termine si rende necessaria a causa del mancato raggiungimento dell'intesa con la Comunità delle aree protette di riferimento in ordine al soggetto da nominare, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 19/2009, nell'ambito delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico sul supplemento n. 2 del BURP n. 40 del 03 ottobre 2024.

Al fine di garantire la massima partecipazione a tutti i soggetti interessati, si rende necessario quindi riaprire i termini di presentazione delle candidature fino alle **ore 24.00 di lunedì 25 agosto 2025**.

Le candidature già pervenute nei termini della prima pubblicazione saranno comunque considerate valide, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti indicati nell'avviso stesso; è fatta comunque salva la facoltà dei candidati che hanno presentato la propria candidatura a seguito del comunicato pubblicato in data 3 ottobre 2024 di ripresentare la propria candidatura, corredata da eventuale documentazione integrativa, entro la scadenza dei termini disposta con il presente avviso.

Come disposto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 19, il Presidente è nominato, tra candidati in possesso di comprovata competenza e rappresentatività territoriale, con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Comunità delle aree protette.

Al Presidente, che è il legale rappresentante dell'ente, competono in particolare le funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i..

Per effetto di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6-2600 del 19 settembre 2011 al Presidente compete un'indennità di carica annuale lorda pari ad un sesto dell'indennità annuale lorda spettante ai consiglieri regionali, per un importo quindi di euro 10.000,00. Al Presidente dell'ente spettano altresì le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio (art. 17, comma 4, l.r. 19/2009).

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio dell'ente di gestione.

Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) **non possono candidarsi**

all'incarico di Presidente coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti imposti dalle seguenti norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni:

- articoli 3, 4, 7, 9, 11 e 12 del Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);
- articoli 13, comma 1 e 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*);
- articoli 14, comma 5 e 16, comma 1 della legge regionale 19/2009.

Si rammenta che le norme relative alle cause di inconferibilità e di incompatibilità vanno interpretate alla luce degli orientamenti n. 10 del 22/4/2015 e n. 11 del 8/4/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che sanciscono il principio in base al quale le situazioni di inconferibilità previste nei confronti di coloro che nell'anno o nei due anni precedenti hanno ricoperto le cariche politiche e gli incarichi indicati dalle norme a pena di inconferibilità vanno equiparate alle situazioni di coloro che attualmente ricoprono tali ruoli.

Si ricorda ancora che, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo 165/2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

La scelta dei soggetti da nominare, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza e nel rispetto del criterio della rappresentatività territoriale di cui al citato articolo 14, comma 1 della l.r. 19/2009, nonché dei criteri di carattere generale assunti con D.G.R. n. 154-2944 del 6 novembre 1995 (*Approvazione dei criteri per le nomine di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 39/1995*) così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art. 13 dello Statuto regionale, e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005.

La candidatura, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato A), in formato elettronico non modificabile, deve essere debitamente sottoscritta (digitalmente o con firma autografa) e deve contenere:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità ed inconferibilità redatta utilizzando il modello di cui all'allegato B (*in formato elettronico non modificabile, datata e sottoscritta*);
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità, o l'impegno a rimuoverle entro e non oltre il giorno fissato per l'insediamento del Consiglio dell'ente, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato C (*in formato elettronico non modificabile, datata e sottoscritta*);
- dettagliato *curriculum vitae* redatto in uno dei formati europei presenti in rete (*in formato elettronico non modificabile, datato e sottoscritto*);
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La candidatura, rivolta al Presidente della Giunta regionale, **dovrà essere inviata all'account di posta elettronica certificata territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it, entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 25 agosto 2025.**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, a qualsiasi titolo, alla Pubblica Amministrazione sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica devono inoltre essere rese nel formato PDF/A e trasmesse da un indirizzo di posta elettronica certificata. Per maggiori informazioni sui requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle PEC della Giunta regionale del Piemonte si rimanda alla pagina web istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/pec-posta-elettronica-certificata>.

L'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: "Candidatura per la nomina a Presidente dell'Ente di gestione (*specificare l'Ente prescelto*)". È possibile presentare **fino ad un massimo di tre candidature** con riferimento a più enti di gestione delle aree protette regionali, producendo **una candidatura per ciascun ente di interesse. Non sono ammesse candidature cumulative.**

Le candidature, oltre ai dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico e indirizzo e-mail), devono contenere e devono essere corredate dal curriculum vitae (in formato europeo) del candidato da cui risultino, a pena d'irricevibilità ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 39/1995:

- i requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire,
- il titolo di studio posseduto,
- l'elencazione delle attività lavorative svolte e delle esperienze maturate,
- le cariche (elettive e non) ricoperte,
- le eventuali condanne penali o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale.

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).

Si sottolinea che ai sensi dell'articolo 76 del sopracitato D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Non sono inoltre ammesse le candidature:

- trasmesse via PEC oltre la data su indicata o in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso (farà fede la data di trasmissione della PEC);
- inviate con altro mezzo di trasmissione diverso da quello previsto dal presente avviso;
- prive delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà datate e sottoscritte di cui agli allegati B e C;
- prive della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- prive della sottoscrizione della candidatura o della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ad essa allegate o della sottoscrizione del *curriculum vitae*;
- prive di dettagliato *curriculum vitae*, datato e sottoscritto.

I dati personali forniti a Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e con le modalità enunciate nell'informativa di cui all'allegato D del presente comunicato. Nel sottoscrivere l'istanza il candidato dichiara di aver preso visione di tale informativa.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il Responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore regionale *Biodiversità e aree naturali*.

Ogni altra informazione potrà essere richiesta alla Direzione regionale "Ambiente, Governo e Tutela del Territorio", ai seguenti numeri telefonici 011-4323792/4322731.

Si evidenzia infine che ai sensi della legge regionale n. 28 del 29 novembre 2021 (*Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e*

di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale.), il soggetto nominato è sottoposto agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione. La candidatura deve, quindi, contenere la dichiarazione di avere preso atto degli obblighi disposti dalla l.r. 28/2021.

I moduli necessari per la presentazione delle domande sono disponibili anche sul sito <https://bandi.regione.piemonte.it/nomine> nella sezione "Nomine".

Il Presidente della Giunta regionale
Alberto Cirio

Modello da utilizzare per la presentazione della candidatura per la nomina a Presidente degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali

Trasmessa in formato elettronico a:

Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte

c/o

Direzione regionale
Ambiente, Energia e Territorio

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a in Via
domiciliato/a a in Via
tel. fax
indirizzo e-mail

propone la propria candidatura per la nomina a Presidente dell'ente strumentale di gestione (*completare con la denominazione dell'ente di interesse – Non sono ammesse candidature cumulative*)

.....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

1. di aver conseguito i seguenti titoli di studio:

.....
.....

2. di avere i seguenti requisiti personali in riferimento all'incarico da ricoprire, come di seguito espressamente riportati:

A) comprovata competenza:

.....
.....

Incarico

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Periodo

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Descrizione

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e non elettive) indicando nel contempo la data di inizio e di scadenza della carica:

Ente.....
.....

Sede.....
.....

Carica.....
.....

Data di inizio (giorno,mese,anno).....

Data di scadenza (giorno,mese,anno).....

Ente.....
.....

Sede.....
.....

Carica.....
.....

Data di inizio (giorno,mese,anno).....

Data di scadenza (giorno,mese,anno).....

Ente.....
.....

Sede.....
.....

Carica.....
.....
Data di inizio (giorno,mese,anno).....
Data di scadenza (giorno,mese,anno).....

6. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche (elettive e non elettive) indicando nel contempo la data di inizio e di scadenza della carica:

Ente.....
.....

Sede.....
.....

Carica.....
.....

Data di inizio (giorno,mese,anno).....

Data di scadenza (giorno,mese,anno).....

Ente.....
.....

Sede.....
.....

Carica.....
.....

Data di inizio (giorno,mese,anno).....

Data di scadenza (giorno,mese,anno).....

Ente.....
.....

Sede.....
.....

Carica.....
.....

Data di inizio (giorno,mese,anno).....

Data di scadenza (giorno,mese,anno).....

Ente.....
.....

Sede.....
.....

Carica.....
.....

Data di inizio (giorno,mese,anno).....

Data di scadenza (giorno,mese,anno).....

Ente.....
.....

Sede.....
.....

Carica.....
.....
Data di inizio (giorno,mese,anno).....
Data di scadenza (giorno,mese,anno).....

7. di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive
(*viceversa in caso affermativo specificare quali*):

.....
.....
.....

8. di non avere carichi pendenti (*viceversa in caso affermativo specificare quali*):

.....
.....
.....

9. di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;

10. di aver preso atto degli obblighi di cui alla l.r. n. 28 del 29 novembre 2021, in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale;

11. La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di aver preso visione dell'informava sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Richiede che le comunicazioni relative alla presente candidatura siano inviate al seguente indirizzo:

Nome/Cognome

ViaComune.....

C.A.P. Provincia Telefono

ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale:

.....

Allega all'istanza:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità ed inconferibilità redatta utilizzando il modello di cui all'allegato B (*in formato elettronico non modificabile, datata e sottoscritta*);

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità, o l'impegno a rimuoverle entro e non oltre il giorno fissato per l'insediamento del Consiglio dell'ente, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato C (*in formato elettronico non modificabile, datata e sottoscritta*);

- dettagliato *curriculum vitae* -redatto in uno dei formati europei presenti in rete (*in formato elettronico non modificabile, datato e sottoscritto*);

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data.....

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Allegata alla candidatura per la nomina a Presidente dell'ente strumentale di gestione (completare con la denominazione dell'ente di interesse)

.....

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____)
in via _____,
in relazione alla candidatura a Presidente dell'Ente di gestione
di _____,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni comportanti incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4 e 7 del Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), nonché dall'articolo 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*).

Il dichiarante prende atto che, in caso di conferimento dell'incarico, tale dichiarazione sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 39/2013 sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

Disposizioni normative richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Articolo 3

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Articolo 4

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o

comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.

1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti.

Articolo 7

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. ...(1).

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

(1) comma abrogato dall'articolo 21, comma 5-quinquies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*)

Articolo 13 bis

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**Allegata alla candidatura per la nomina a Presidente dell'ente strumentale di gestione
(completare con la denominazione dell'ente di interesse)**

.....

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____ residente
a _____ (prov. _____)
in via _____,
in relazione alla candidatura a Presidente dell'Ente di gestione
di _____,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

- ☐ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11 e 12 del Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);
- ☐ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli articoli 14, comma 5 e 16, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) nonché dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*);

ovvero

- ☐ dichiara di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità, che si impegna a rimuovere, se nominato, entro e non oltre il giorno fissato per l'insediamento del Consiglio dell'ente:

.....
.....

Il/La sottoscritto/a dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti nella presente dichiarazione.

Il dichiarante prende atto che, in caso di conferimento dell'incarico, tale dichiarazione sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 39/2013 sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

Disposizioni normative richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*)

Articolo 9

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Articolo 11

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Articolo 12

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico(1).

[1] Comma aggiunto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69.

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)

Articolo 14, comma 5

5. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di cui all'articolo 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro ente di gestione di area protetta, di presidente della comunità delle aree protette, di presidente o assessore di unione montana, posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente.

Articolo 16, comma 1

1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:

- a) parlamentare;
- b) presidente di regione;
- c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
- d) consigliere o assessore regionale;
- e) consigliere provinciale o metropolitano;
- f) dipendente dell'ente;
- g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*)

Articolo 13, comma 1

Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
 - 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
 - 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
 - 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
 - 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
 - 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 Reg. UE 2016/679

Gentile utente,

La informiamo che i dati personali forniti a Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza e comunicati alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio - Settore Biodiversità e aree naturali. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). I dati acquisiti a seguito del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- i dati relativi a condanne penali e reati sono utilizzati ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base a quanto stabilito dal d.lgs. 235/2012, dal d.lgs. 39/2013 e dalla vigente normativa in materia;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe determinare l'impossibilità per il Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore regionale Biodiversità e aree naturali;
- il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica 216, 10134 Torino;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 5 anni;

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.